

**OGGETTO: NUOVA NUMERAZIONE FATTURE**

PERUGIA, 12 GENNAIO 2013

GENTILE CLIENTE,

LE INVIAMO LA PRESENTE PER COMUNICARLE CHE NELLA **LEGGE DI STABILITÀ 2013 (L.228/2012)** È STATA INSERITA UNA SERIE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE.

IN PARTICOLARE, È STATO RISCritto L'ART. 21, D.P.R. N. 633/72, DENOMINATO "FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI", ADEGUANDOLO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA. LA CITATA DISPOSIZIONE PREVEDE, TRA L'ALTRO, RISCrivENDO IL COMMA 2, LETTERA B), ART. 21, D.P.R. 633/1972, CHE NELLA FATTURA DEVONO ESSERE PRESENTE "NUMERO PROGRESSIVO CHE LA IDENTIFICHI IN MODO UNIVOCO".

ESAMINEREMO LE IMPLICAZIONI PRATICHE DELLA CITATA DISPOSIZIONE.

IL CONTENUTO DELLA NUOVA FATTURA

L'ART. 1, COMMI DA 324 A 335 DELLA L. 228/2012, RISCrivENDO IL COMMA 2, ART. 21, D.P.R. 633/1972, DISPONE CHE NELLA FATTURA DEVONO ESSERE PRESENTI I SEGUENTI ELEMENTI (IN GRASSETTO LE NOVITÀ RISPETTO AGLI OBBLIGHI PREVIGENTI).

1. **DATA DI EMISSIONE;**
2. **NUMERO PROGRESSIVO CHE LA IDENTIFICHI IN MODO UNIVOCO;**
3. DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, NOME E COGNOME, RESIDENZA O DOMICILIO DEL SOGGETTO CEDENTE O PRESTATORE, DEL RAPPRESENTANTE FISCALE NONCHÉ UBICAZIONE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE PER I SOGGETTI NON RESIDENTI;
4. NUMERO DI PARTITA IVA DEL SOGGETTO CEDENTE O PRESTATORE;
5. DITTA, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, NOME E COGNOME, RESIDENZA O DOMICILIO DEL SOGGETTO CESSIONARIO O COMMITTENTE, DEL RAPPRESENTANTE FISCALE NONCHÉ UBICAZIONE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE PER I SOGGETTI NON RESIDENTI;
6. NUMERO DI PARTITA IVA DEL SOGGETTO CESSIONARIO O COMMITTENTE OVVERO, IN CASO DI SOGGETTO PASSIVO UE, NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA ATTRIBUITO DALLO STATO DI STABILIMENTO; NEL CASO IN CUI IL CESSIONARIO O COMMITTENTE RESIDENTE O DOMICILIATO NEL TERRITORIO DELLO STATO NON AGISCE NELL'ESERCIZIO D'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, CODICE FISCALE;
7. NATURA, QUALITÀ E QUANTITÀ DEI BENI E DEI SERVIZI FORMANTI OGGETTO DELL'OPERAZIONE;
8. CORRISPETTIVI ED ALTRI DATI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, COMPRESI QUELLI RELATIVI AI BENI CEDUTI A TITOLO DI SCONTO, PREMIO O ABBUONO EX ART. 15, COMMA 1, N. 2;
9. CORRISPETTIVI RELATIVI AGLI ALTRI BENI CEDUTI A TITOLO DI SCONTO, PREMIO O ABBUONI;
10. ALIQUOTA, AMMONTARE DELL'IMPOSTA E DELL'IMPONIBILE CON ARROTONDAMENTO AL CENTESIMO DI EURO;
11. DATA DELLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O ISCRIZIONE IN PUBBLICI REGISTRI E NUMERO DEI KM PERCORSI, DELLE ORE NAVIGATE O DELLE ORE VOLATE, SE TRATTASI DI CESSIONE UE DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 4, D.L. N. 331/93;
12. ANNOTAZIONE CHE LA STESSA È EMESSA, PER CONTO DEL CEDENTE O PRESTATORE, DAL CESSIONARIO O COMMITTENTE OVVERO DA UN TERZO. IN BASE AL COMMA 335 LE NUOVE DISPOSIZIONI VANNO APPLICATE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE A PARTIRE DALL'1.1.2013.

IL CONTENUTO DELLA NUOVA FATTURA

UN ELEMENTO INDISPENSABILE E FONDAMENTALE DELLA FATTURA È COSTITUITO DAL RELATIVO "NUMERO" DI EMISSIONE, ANCH'ESSO MODIFICATO DALLA DIRETTIVA FATTURAZIONE.



FINO AL 31.12.2012: “LA FATTURA È DATATA E NUMERATA IN ORDINE PROGRESSIVO PER ANNO SOLARE ...”

A PARTIRE DALL'1.01.2013: “LA FATTURA CONTIENE LE SEGUENTI INDICAZIONI: [...] B) NUMERO PROGRESSIVO CHE LA IDENTIFICHINO IN MODO UNIVOCO”.

DAL CONFRONTO DELLE DUE DISPOSIZIONI È POSSIBILE RICONSTRUIRE CHE:

- ✓ NON È PIÙ PREVISTA LA NUMERAZIONE “PER ANNO SOLARE”, OSSIA CHE LA NUMERAZIONE DELLE FATTURE INIZI OGNI ANNO DAL NUMERO 1;
- ✓ IL NUMERO (PROGRESSIVO) **DEVE IDENTIFICARE LA FATTURA IN MODO UNIVOCO**.

PER CIÒ CHE ATTIENE IL SECONDO ASPETTO, NUMERAZIONE UNIVUCA DELLE FATTURE, IN TERMINI PRATICI SIGNIFICHEREBBE CHE **DUE FATTURE NON POSSONO AVERE LO STESSO NUMERO**, ANCORCHÉ DIFFERENZIATE DALLA DATA DI EMISSIONE IN 2 ANNI DIVERSI. MERITA EVIDENZIARE CHE L'ART. 226, DIRETTIVA N. 2006/112/CE, DENOMINATO “CONTENUTO DELLE FATTURE” PREVEDE, TRA L'ALTRO, L'INDICAZIONE DI: “2) UN NUMERO SEQUENZIALE, CON UNA O PIÙ SERIE, CHE IDENTIFICHINO LA FATTURA IN MODO UNICO”. IN ATTESA DEGLI AUSPICABILI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SI PROPONGONO DI SEGUITO ALCUNE INTERPRETAZIONI DEL PRECETTO NORMATIVO IN ESAME.

LE POSSIBILI SOLUZIONI

SOLUZIONE 1	PROSEGUIRE NEL 2013 CON LA NUMERAZIONE DEL 2012. COSÌ, SE L'ULTIMA FATTURA EMessa NEL 2012 È LA N. 458 LA PRIMA DEL 2013 SARÀ LA N. 459, LA SECONDA LA N. 460 E COSÌ VIA. CIÒ CONSENTIREBBE DI POTER “CONTARE” DA SUBITO SULLA UNIVOCITÀ DEL DOCUMENTO.
SOLUZIONE 2	INIZIARE DAL 2013 CON LA NUMERAZIONE PROGRESSIVA PARTENDO DA 1, SENZA ALCUN ULTERIORE ELEMENTO DISTINTIVO, PROSEGUENDO CON LA NUMERAZIONE ANCHE NEGLI ANNI SUCCESSIVI. CIÒ NON APPARE CONFORME ALLE NUOVE REGOLE IN QUANTO IL N. 1 È GIÀ STATO ATTRIBUITO AD UNA FATTURA ANCHE PRIMA DEL 2013. TUTTAVIA POTREBBE ESSERE ACCETTATA SULLA BASE DEL FATTO CHE LE NUOVE REGOLE, COME SOPRA ACCENNATO, SONO APPLICABILI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALL'1.1.2013.
SOLUZIONE 3	INIZIARE DAL 2013 CON LA NUMERAZIONE PROGRESSIVA NELL'AMBITO DI CIASCUN ANNO, INSERENDO NEL NUMERO DELLA FATTURA L'ANNO DI EMISSIONE DELLA STESSA. COSÌ, LA PRIMA FATTURA EMessa AVRÀ IL N. 1/2013, LA SECONDA IL N. 2/2013, E COSÌ VIA. È POSSIBILE COMUNQUE INVERTIRE L'ANNO CON IL NUMERO E PERTANTO AVERE LA FATTURA N. 2013/1, N. 2013/2, E COSÌ VIA.

LE SOLUZIONI PROSPETTATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

CON LA RISOLUZIONE N.1/E DEL 10 GENNAIO 2013 L'AMMINISTRAZIONE CHIARISCE I DUBBI SORTI IN MERITO ALLA NUMERAZIONE DELLE FATTURE DAL 1° GENNAIO 2013.

LE SOLUZIONI PROSPETTATE SONO:

SOLUZIONE 1: DA 1 A + INFINITO

CONSEQUENTEMENTE, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013, PUÒ ESSERE ADOTTATA UNA NUMERAZIONE PROGRESSIVA CHE, PARTENDO DAL NUMERO 1, PROSEGUA ININTERROTTAMENTE PER TUTTI GLI ANNI SOLARI DI ATTIVITÀ DEL CONTRIBUENTE, FINO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ TESSA. TALE NUMERAZIONE PROGRESSIVA È IDONEA A IDENTIFICARE IN MODO UNIVOCO LA FATTURA, IN CONSIDERAZIONE DELLA IRREPETIBILITÀ DEL NUMERO DI VOLTA IN VOLTA ATTRIBUITO AL DOCUMENTO FISCALE.

SOLUZIONE 2: DALL'ULTIMO NUMERO DISPONIBILE DAL 2002



LA NUMERAZIONE PROGRESSIVA DAL 1° GENNAIO 2013 PUÒ ANCHE INIZIARE DAL NUMERO SUCCESSIVO A QUELLO DELL'ULTIMA FATTURA EMessa NEL 2012. ANCHE IN TAL CASO, LA TIPOLOGIA DI NUMERAZIONE PROGRESSIVA ADOTTATA CONSENTE L'IDENTIFICAZIONE IN MODO UNIVOCO DELLA FATTURA, ANCORCHÉ LA NUMERAZIONE NON INIZI DA 1. OVVIO CHE, A PARERE DI CHI SCRIVE, TALI SOLUZIONI RISULTERANNO RIDONDANTI PER REALTÀ CHE EMETTONO UNA MOLE ELEVATA DI FATTURE OGNI ANNO.

SOLUZIONE 3: FATT.N.1 O FATT.N. 1/2013 (OLD STYLE)

FORTUNATAMENTE L'AMMINISTRAZIONE APRE ANCHE A UNA TERZA SOLUZIONE: QUALORA RISULTI PIÙ AGEVOLE, IL CONTRIBUENTE PUÒ CONTINUARE AD ADOTTARE IL SISTEMA DI NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER ANNO SOLARE, IN QUANTO L'IDENTIFICAZIONE UNIVUCA DELLA FATTURA È, ANCHE IN TAL CASO, COMUNQUE GARANTITA DALLA CONTESTUALE PRESENZA NEL DOCUMENTO DELLA DATA CHE, IN BASE ALLA LETTERA A) DEL CITATO ARTICOLO 21, COSTITUISCE UN ELEMENTO OBBLIGATORIO DELLA FATTURA.

AD ESEMPIO, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI INDICARE IN FATTURA LA DATA, L'AGENZIA RITIENE AMMISSIBILI LE SEGUENTI MODALITÀ DI NUMERAZIONE PROGRESSIVA ALL'INTERNO DI CIASCUN ANNO SOLARE: FATT. N. 1, FATT. N. 2, FATT. N. 1/2013 (OPPURE N. 2013/1), FATT. N. 2/2013 (OPPURE N. 2013/2).

SOLUZIONE CONSIGLIATA

A PARERE DELLO SCRIVENTE, IN OTTICA DI CONTINUITÀ E COERENTEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CON LA CITATA RISOLUZIONE N. 1 DEL 10.01.2013, SI CONSIGLIA DI NUMERARE LE FATTURE COERENTEMENTE ALLA **SOLUZIONE 3**, CONSISTENTE NEL NUMERARE PROGRESSIVAMENTE LE FATTURE, PARTENDO DALLA NUMERO 1 CON L'INSERIMENTO DELL'ANNO.

ESEMPIO: 1/2013 2013/1 1-2013 2013-1 ECC....

I SEZIONALI

ALTRI ELEMENTI DA CONSIDERARE SONO I SEGUENTI:

- IN CASO DI ADOZIONE DI REGISTRI IVA SEZIONALI LE PREDETTE SOLUZIONI DOVRANNO ESSERE APPLICATE PER OGNI SERIE DI NUMERAZIONE (INDIVIDUATE DA UNA SPECIFICA LETTERA DELL'ALFABETO). UTILIZZANDO DUE REGISTRI SEZIONALI DELLE FATTURE EMESSE È POSSIBILE, QUINDI ADOTTARE LA SEGUENTE NUMERAZIONE:
 - SEZIONALE A: N. 1/2013/A E N. 2/2013/A;
 - SEZIONALE B: N. 1/2013/B E N. 2/2013/B.

OVVERO, PROSEGUENDO CON LA NUMERAZIONE DEL 2012 N. 459/A N. 621/B N. 460/A N. 622/B N. 461/A N. 623/B:

LA SCELTA DEL SISTEMA UTILIZZATO PER RISPETTARE LA NUMERAZIONE UNIVUCA DELLE FATTURE SI RIPERCUOTE SULLA STAMPA DEI REGISTRI IVA. INFATTI, CONSIDERATO CHE IN BASE ALL'ART. 23, COMMA 2, DPR N. 633/72 PER CIASCUNA FATTURA DEVE ESSERE RIPORTATO "IL NUMERO PROGRESSIVO [...]", SUL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE DOVRÀ ESSERE STAMPATO QUANTO INDICATO SUL DOCUMENTO. ANALOGAMENTE, QUANTO SOPRA DEVE ESSERE RISPETTATO ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA STAMPA DEL REGISTRO IVA DEGLI ACQUISTI EX ART. 25, D.P.R. N. 633/72.

RIMANGO COMUNQUE A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO.

LO STUDIO RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE RISERVATAGLI E RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO, RISERVANDOSI LA FACOLTÀ DI TENERVI COSTANTEMENTE AGGIORNATI SULLE NOVITÀ E RELATIVI ADEMPIMENTI DI VOSTRO INTERESSE

DISTINTI SALUTI

DOTT. ANDREA ORAZI